

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 211

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE LUCA

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali

Presentata il 13 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge apporta modifiche alla legge 3 novembre 2017, n. 165, cosiddetta « *Rosatellum* », prevedendo la soppressione delle disposizioni concernenti i collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

L'attuale sistema elettorale, infatti, è un sistema misto nel quale una parte dei seggi, pari a più di un terzo di quelli attribuibili per ciascuna Camera, è assegnata tramite collegi uninominali maggioritari, mentre la restante parte viene attribuita con metodo proporzionale.

Tuttavia, come in parte avvenuto alle ultime elezioni politiche del 25 settembre 2022, il combinato disposto delle disposizioni della citata legge elettorale e della riforma costituzionale di cui alla legge co-

stituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, che ha ridotto di un terzo il numero dei parlamentari, ha determinato una sorta di effetto iper-maggioritario nell'attribuzione dei seggi, che può condurre a un significativo difetto di rappresentanza sia sul piano politico che su quello territoriale.

Al riguardo si rileva che l'intesa politica raggiunta in Parlamento nella XVIII legislatura, che ha consentito a un'ampia maggioranza parlamentare di approvare la citata riforma costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari, prevedeva che tale riduzione avesse come corollario una modifica della legge elettorale vigente, in senso proporzionale. Tuttavia, il mutamento delle condizioni politiche nel corso della precedente legislatura non hanno con-

sentito la piena realizzazione di quell'intesa.

Alla luce delle considerazioni esposte, e dell'avvenuta modifica costituzionale che ha ridotto il numero dei deputati da 630 a 400 e quello dei senatori da 315 a 200, appare quanto mai opportuna una modifica del sistema elettorale vigente in senso proporzionale, allo scopo di scongiurare i richiamati difetti di rappresentanza sia sul piano politico che su quello territoriale.

Tuttavia, per coniugare al meglio le esigenze di rappresentatività con la possibilità per gli elettori di scegliere gli eletti si è ritenuto opportuno introdurre nella presente proposta di legge, specifiche disposizioni concernenti la cosiddetta « doppia preferenza di genere », ossia la possibilità per l'elettore di esprimere fino a due preferenze per i candidati, purché di sesso diverso. Non c'è dubbio infatti che le liste bloccate, specie in passato, hanno determinato reazioni critiche nell'opinione pubblica e nell'elettorato che si sentiva privato della possibilità di incidere con il proprio voto sulla scelta dei rappresentanti da eleggere al Parlamento. Se infatti tale possibilità appare garantita nel collegio uninominale che consente all'elettore di conoscere con certezza il candidato per cui sta esprimendo il proprio voto, con la soppressione dei collegi uninominali e il passaggio a un sistema proporzionale basato su liste bloccate, inevitabilmente si allontanerebbe per l'elettore la possibilità di conoscere quale candidato sarà eletto attraverso l'espressione del proprio voto, specie nel caso di liste molto lunghe. La stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014 con la quale ha stabilito la parziale incostituzionalità della legge 21 dicembre 2005, n. 270, cosiddetta « *Porcellum* », ha avuto occasione di precisare che tale disciplina « ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione », in quanto prevede « condizioni di voto, che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati

in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori ». La richiamata disciplina, secondo la Corte, non è comparabile « né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l'effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l'effettività della scelta e la libertà del voto ».

Con l'introduzione della doppia preferenza di genere viene data una risposta più che adeguata ai diversi rilievi sollevati dalla Corte.

La presente proposta di legge modifica, con la tecnica della novella, i vigenti testi unici in materia elettorale.

In particolare l'articolo 1 reca modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sopprimendo tutti i riferimenti ai collegi uninominali e alle coalizioni di liste e introducendo la doppia preferenza di genere.

L'articolo 2 reca modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e in analogia con le modifiche apportate al sistema per l'elezione della Camera dei deputati sono stati eliminati tutti i riferimenti ai collegi uninominali e alle coalizioni di liste ed è introdotta la doppia preferenza di genere. Nella regione Trentino-Alto Adige viene mantenuta la previsione di collegi uninominali nonché una quota proporzionale.

L'articolo 3 conferisce al Governo una delega per la rideterminazione dei collegi plurinominali per l'elezione delle due Camere, specificando i relativi principi e criteri direttivi e la procedura per l'adozione del decreto legislativo.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.

3. Ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto »;

2) il comma 4 è abrogato;

b) all'articolo 3, comma 2, le parole: « , compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali » sono soppresse;

c) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista e fino a un massimo di due voti di preferenza, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista corredato del nome del candidato capolista nel collegio plurinominali »;

d) all'articolo 14, primo comma, le parole: « nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali » e le parole: « nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali » sono soppresse;

e) l'articolo 14-bis è abrogato;

f) all'articolo 17, primo comma, le parole: « e dei candidati nei collegi uninominali » sono soppresse;

g) all'articolo 18-*bis*:

1) al comma 1, le parole: « , con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, » sono soppresse;

2) i commi 1-*bis* e 2-*bis* sono abrogati;

3) al comma 3, le parole: « né superiore a quattro » sono soppresse;

4) al comma 3.1, il primo periodo è soppresso;

h) all'articolo 19:

1) al comma 1, le parole: « nei collegi plurinominali o uninominali » sono soppresse;

2) i commi 3 e 4 sono abrogati;

3) al comma 5, le parole: « plurinominale o uninominale » sono soppresse;

i) all'articolo 20, primo comma, le parole: « nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati » sono sostituite dalle seguenti: « devono essere presentate »;

l) all'articolo 21, secondo comma, le parole: « , dei nomi dei candidati nei collegi uninominali » sono soppresse;

m) all'articolo 22:

1) al primo comma:

1.1) il numero 1-*ter*) è abrogato;

1.2) al numero 4), le parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e » sono soppresse;

1.3) al numero 5), le parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e » sono soppresse e le parole: « il 25° anno di età al giorno delle elezioni » sono sostituite dalle seguenti: « , al giorno delle elezioni, l'anno di età previsto dall'articolo 56, terzo comma, della Costituzione »;

1.4) al numero 6-*bis*), le parole: « e dei candidati in ciascun collegio uninominale » sono soppresse;

2) il quarto comma è abrogato;

n) all'articolo 24, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio »;

o) all'articolo 30, numero 4), le parole: « del collegio plurinominale e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali » sono soppresse;

p) all'articolo 31:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La scheda reca, al centro di un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista e, a destra, due linee orizzontali per l'eventuale espressione di uno o due voti di preferenza »;

2) i commi 3 e 4 sono abrogati;

3) al comma 5, le parole da: « ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale » fino a: « ottenuti nel collegio » sono soppresse;

q) all'articolo 58:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. L'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati prescelti sulle linee orizzontali poste a destra del contrassegno. In caso di espressione della seconda pre-

ferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve indicare un candidato di sesso diverso »;

2) il terzo comma è abrogato;

r) all'articolo 59-*bis*:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, le parole: « e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale » sono soppresse;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista, si intende che abbia votato anche per la lista stessa »;

s) all'articolo 68:

1) al comma 3, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato o dei candidati a cui è attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza »;

2) al comma 3-*bis*, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza »;

t) all'articolo 70, la parola: « 61 » è sostituita dalla seguente: « 59-*bis* »;

u) all'articolo 71:

1) al primo comma, numero 2), le parole: « dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza »;

2) al secondo comma, le parole: « e per i singoli candidati » sono soppresse;

v) all'articolo 77, comma 1:

1) le lettere a), b), c), g) e h) sono abrogate;

2) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio »;

3) dopo la lettera *i*) sono inserite le seguenti:

«*i-bis*) determina le liste che abbiano ottenuto un quoziente nella circoscrizione. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione aumentato di due unità, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente, ottenendo così il numero di quozienti della lista;

i-ter) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza espressi nelle singole sezioni elettorali del collegio;

i-quater) determina, per ciascun collegio plurinominale, la graduatoria dei candidati di ciascuna lista disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista »;

4) alla lettera *l*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le liste che abbiano ottenuto almeno un quoziente di cui alla lettera *i-bis*) »;

z) all'articolo 83, comma 1:

1) le lettere *c*), *d*), *g*) e *i*) sono abrogate;

2) la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

«*e*) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad auton-

mia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima »;

3) la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

«*f*) con esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta, procede al riparto dei restanti seggi tra le liste di cui alla lettera *e*) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui alla lettera *e*) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio »;

4) alla lettera *h*), i periodi dal primo al terzo sono sostituiti dai seguenti: « procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera *e*). A tale fine divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale » e le parole: « coalizione di liste o singola », « coalizioni di liste o singole » e « coalizione di liste o alla singola », ovunque ricorrono, sono soppresse;

aa) all'articolo 84:

1) i commi 3, 5, 6 e 7 sono abrogati:

2) al comma 4, le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 »;

bb) all'articolo 85, il comma 1-*bis* è abrogato;

cc) all'articolo 86:

1) al comma 2, le parole: « commi 2, 3, 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2 e 4 »;

2) il comma 3 è abrogato.

Art. 2.

(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 2 è abrogato;

2) al comma 2-*bis*:

2.1) al primo periodo, le parole: « Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna » sono sostituite dalla seguente: « Ciascuna » e le parole: « costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia » sono sostituite dalle seguenti: « cui è »;

2.2) al secondo periodo, le parole: « e alle coalizioni di liste » sono soppresse;

3) al comma 2-*ter*, le parole: « , compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali » sono soppresse;

4) al comma 4, le parole da: « , ovvero » fino alla fine del comma sono soppresse;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: « in collegi uninominali e » sono soppresse;

c) all'articolo 5, comma 1, le parole: « il quarantesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « l'anno di età previsto dall'articolo 58, secondo comma, della Costituzione »;

d) all'articolo 9:

1) al comma 2, le parole: « , con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, » sono soppresse;

2) al comma 4, le parole: « né superiore a quattro; nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato » sono soppresse;

3) al comma 4-*bis*, il primo periodo è soppresso;

e) all'articolo 11, comma 1, lettera a):

1) al primo periodo, le parole da: « coalizioni e alle » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « liste e ai relativi contrassegni di lista »;

2) al secondo periodo, le parole: « e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, » sono soppresse;

f) all'articolo 13, le parole: « il venticinquesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « l'anno di età previsto dall'articolo 58, primo comma, della Costituzione »;

g) all'articolo 14:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. L'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati prescelti, sulle linee orizzontali poste a destra del contrassegno. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve indicare un candidato di sesso diverso »;

2) il comma 2 è abrogato;

h) all'articolo 16, comma 1:

1) le lettere a), b), c), g) e h) sono abrogate;

2) alla lettera *d*), le parole: « delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista » sono sostituite dalle seguenti: « dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio »;

3) dopo la lettera *i*) sono inserite le seguenti:

« *i-bis*) determina le liste che abbiano ottenuto un quoziente nella circoscrizione. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione aumentato di due unità, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente, ottenendo così il numero di quozienti ottenuti dalla lista;

i-ter) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza espressi nelle singole sezioni elettorali del collegio;

i-quater) determina, per ciascun collegio plurinominale, la graduatoria dei candidati di ciascuna lista disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista »;

i) all'articolo 16-*bis*, comma 1:

1) alla lettera *a*), le parole: « singole regioni » sono sostituite dalle seguenti: « sole regioni nelle quali si presentano liste di candidati »;

2) le lettere *c*) e *d*) sono abrogate;

3) la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

« *e*) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione »;

4) alla lettera *f*), le parole: « e delle coalizioni di liste » e le parole « , numeri 1) e 2) » sono soppresse;

l) all'articolo 17, comma 1:

1) all'alinea, le parole da: « singole » fino a: « numeri 1) e 2), e » sono soppresse;

2) alla lettera a):

2.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « divide il totale delle cifre elettorali regionali delle liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi o delle liste che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione per il numero di seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale »;

2.2) al terzo periodo, le parole: « coalizione di liste o singola » sono soppresse;

2.3) al quarto periodo, le parole: « coalizione di liste o singola » sono soppresse;

2.4) al quinto periodo, le parole: « coalizioni di liste o singole » sono soppresse;

3) la lettera b) è abrogata;

4) alla lettera c), le parole: « alle lettere a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « alla lettera a) » e le parole: « delle lettere a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « della lettera a) »;

m) all'articolo 17-bis, comma 2, le parole: « dai commi 4, 6 e 7 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 4 »

n) all'articolo 19, il comma 1 è abrogato;

o) all'articolo 20 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. È proclamato eletto il candidato che raggiunge la migliore cifra elettorale del collegio. Nel caso in cui alla regione Trentino-Alto Adige spettino un numero di seggi superiore a sei sono altresì proclamati eletti i candidati non vincenti nei collegi uninominali che hanno conseguito la più alta percentuale di voti ».

Art. 3.

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, e del Senato della Repubblica, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominali, sulla base della popolazione residente come indicata dai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, sia assegnato un numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero dei collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

c) nella formazione dei collegi sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, l'omogeneità di esso sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni

demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi.

2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti nella materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del medesimo, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

4. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 3 nel termine ivi previsto, il decreto legislativo può comunque essere adottato.

5. Il Governo aggiorna ogni tre anni la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 2. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

PAGINA BIANCA



19PDL0007280